

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1247

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

di concerto col **Ministro dell'interno**
(MARONI)

col **Ministro del tesoro**
(DINI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
(GNUTTI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, con il quale sono stati attuati i primi urgenti interventi di soccorso alle popolazioni e di ripristino dei servizi di prima necessità nelle zone colpite dagli eccezionali eventi alluvionali della prima decade dello scorso mese di novembre, il Governo, con il presente decreto-legge, intende dare impulso alla successiva complessa fase della ricostruzione, ponendo così le basi per un pronto ritorno alla normalità delle comunità così gravemente danneggiate nella vita economica e civile.

L'iniziativa si è resa possibile grazie soprattutto alla sollecita opera di quantificazione dei danni, effettuata in tempi strettissimi, che ha consentito di disporre di un quadro complessivo della situazione e dei necessari elementi conoscitivi per effettuare una valutazione completa delle esigenze.

Nel presente provvedimento d'urgenza vengono presi in considerazione, ai fini dell'attuazione di misure di sostegno economico finalizzate alla ripresa, tutti i vari settori del sistema produttivo, i cui operatori si vedono oggi costretti, in conseguenza dei danni riportati dall'alluvione, ad affrontare la delicata fase di ripristino di impianti e strutture aziendali o di ricostituzione di scorte andate disperse o distrutte. L'opera di ricostruzione interesserà anche i privati cittadini che abbiano subito la perdita della propria abitazione o che lamentino la distruzione o il danneggiamento di altri beni, e riguarderà, altresì, gli enti pubblici ed altri soggetti economici a partecipazione pubblica le cui strutture siano state parimenti danneggiate dagli eventi alluvionali.

Il provvedimento persegue anche l'obiettivo di portare a compimento la serie di interventi urgenti e di prima necessità già

disposti in forza del decreto-legge n. 646 del 1994, e di completare il finanziamento dei lavori occorrenti al recupero di opere pubbliche di competenza statale e d'interesse regionale e locale.

Vengono introdotte anche misure di sostegno economico per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e, sotto questo aspetto, il decreto-legge costituisce un ideale completamento del precedente provvedimento d'urgenza, che già conteneva disposizioni di favore per tali categorie di lavoratori.

Il decreto, nella parte normativa in cui dà concreta configurazione agli obiettivi di rilancio delle attività produttive, prevede la partecipazione del sistema creditizio attraverso la concessione di finanziamenti a tasso particolarmente agevolato a favore delle imprese con il contributo determinante dello Stato nel pagamento degli interessi e per la costituzione di garanzie sui predetti finanziamenti.

Per il conseguimento delle finalità cui è preordinato il provvedimento, il Governo ha ritenuto necessario fare leva sul principio della solidarietà sociale, ricorrendo, per la parziale copertura dell'onere finanziario complessivo, ad una contenuta manovra tributaria di carattere straordinario che implica il ritocco di alcune imposte, salvaguardando, peraltro, le fasce sociali più deboli.

L'articolo 1 prevede la concessione di un contributo in favore di soggetti che abbiano subito la perdita dell'immobile destinato a residenza principale o di altro immobile ad uso abitativo di loro proprietà, intendendosi ricompresi in tale raggruppamento anche i casi in cui non sussista alcuna possibilità di ripristino del cespite. Tale contributo è destinato alla ricostruzione o all'acquisto di un alloggio di civile abitazione la cui

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superficie non può comunque superare il limite massimo di 200 metri quadrati. Per le unità immobiliari distrutte, non destinate alla residenza del beneficiario, ferme restando tutte le altre condizioni sopra indicate, il contributo finanziario non può superare il 75 per cento della spesa.

Nella stessa misura percentuale è fissato il limite di finanziamento per il concorso nelle spese di ripristino di immobili che risultino solo danneggiati dagli eventi alluvionali.

Sono altresì previste forme di contribuzione per la riacquisizione di beni mobili e mobili registrati dispersi o distrutti, commisurate al valore dei beni predetti e comunque non eccedenti il limite massimo complessivo di 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

L'articolo 2 si occupa del finanziamento alle imprese allo scopo di favorire la sollecita ripresa delle attività produttive, sia con riguardo a lavori di ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, sia con riferimento alla ricostituzione delle scorte necessarie.

A tal fine viene previsto un incremento, scaglionato nel tempo, del Fondo per il concorso statale istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Le disponibilità del Fondo sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti a tasso agevolato concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni colpite dall'alluvione. Vengono dettate disposizioni specifiche sulla durata e le modalità di estinzione di detti finanziamenti, ed è stabilito che il tasso a carico dell'impresa beneficiaria non possa superare il 3 per cento nominale annuo e che nel periodo di preammortamento (due anni per i crediti destinati al ripristino di impianti e strutture, un anno per quelli necessari alla ricostituzione delle scorte) l'onere per interessi rimanga integralmente a carico del Fondo.

È inoltre incrementato il Fondo centrale di garanzia istituito presso lo stesso Mediocredito, per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito effettuate dalle imprese ammesse ai finanziamenti di cui all'articolo 2 in oggetto.

La garanzia suddetta, che ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia anche collettive e consortili, si esplica in misura variabile e comunque non superiore al 75 per cento della eventuale perdita sofferta per i finanziamenti di importo superiore al miliardo di lire.

L'articolo 3 contiene disposizioni di carattere finanziario in favore delle imprese artigiane e prevede, all'uopo, un intervento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso l'Artigiancassa ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

L'incremento è finalizzato alla riduzione al 3 per cento annuo del tasso di interesse dovuto dalle imprese artigiane sui finanziamenti effettuati ai sensi della citata legge n. 949 del 1952, nonchè su quelli accordati dalle banche a dette imprese, fermo ovviamente il presupposto che si tratti di soggetti imprenditoriali gravemente danneggiati, sia negli impianti che nelle scorte relative alla produzione, dagli eventi alluvionali dello scorso novembre.

La norma estende ai finanziamenti agevolati di cui sopra gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, trasformando tale garanzia da sussidiaria ad integrativa e fissando l'ammontare del relativo intervento nella misura dell'80 per cento della perdita sofferta delle banche.

L'articolo 4 dispone una congrua integrazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per finanziare interventi di ripristino in favore delle aziende agricole, singole e associate, e delle cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonchè per la realizzazione dei lavori di riparazione di strutture, infrastrutture e opere di bonifica ed irrigazione situate nei territori danneggiati dall'alluvione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 affida alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di provvedere all'individuazione dei criteri e delle modalità relativi all'assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore dei soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto-legge.

Alla stessa Conferenza spetta, altresì, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di determinare gli organi competenti a rilasciare l'attestazione dei danni subiti dall'alluvione e le relative procedure.

Per i predetti adempimenti la Conferenza può costituire nel proprio ambito appositi comitati, con la partecipazione di qualificati esperti delle diverse amministrazioni competenti.

L'articolo 6 destina altre risorse al finanziamento di interventi di riparazione delle opere pubbliche di interesse regionale e locale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, all'uopo autorizzando la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro il limite complessivo di 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Un'ulteriore somma di 100 miliardi è destinata al completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai prefetti per le finalità di cui allo stesso articolo 3 del predetto decreto-legge n. 646 del 1994.

L'articolo 7 autorizza la spesa aggiuntiva di 1.550 miliardi nel quinquennio 1995-99 per lavori di ripristino di opere pubbliche di competenza statale, ubicate nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali.

La medesima disposizione assegna altresì la somma complessiva di 400 miliardi per esigenze di intervento del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel triennio 1995-1997.

L'articolo 8, per consentire il ripristino delle strutture di proprietà di enti pubblici economici o non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di società concessionarie per la gestione di infrastrutture pubbliche, prevede che tali soggetti possano contrarre mutui decennali,

nel limite complessivo di 650 miliardi di lire, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Gli enti e gli altri soggetti di cui sopra dovranno presentare, entro un termine prefissato, alle amministrazioni che esercitano la vigilanza un piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi. Spetterà poi ad un comitato tecnico interministeriale, appositamente costituito dal comma 3 dell'articolo in questione, provvedere, sulla base dei piani presentati, alla ripartizione dell'importo suindicato, anche applicando criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.

L'articolo 9 reca disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, operanti nelle regioni colpite dall'alluvione, e per i quali non opera il trattamento della cassa integrazione guadagni, stabilendo che a tali soggetti, sospesi dal lavoro, venga corrisposta, da parte dell'INPS, su richiesta dell'azienda, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. Agli stessi beneficiari competono anche gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Le suddette provvidenze vengono erogate per il periodo necessario alla ripresa dell'attività e comunque non oltre il 30 aprile 1995.

L'articolo 10 prevede le norme di copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento anche alla manovra tributaria di cui all'articolo successivo.

L'articolo 11 sovviene alle necessità finanziarie derivanti dagli interventi disposti dal decreto-legge, introducendo misure di natura fiscale.

Le suddette misure si articolano in tre distinti tributi. Il primo e il secondo si configurano come straordinari e sono dovuti per una sola volta in quanto strettamente collegati alle necessità di cassa contingenti; essi consistono:

a) in un tributo a carico delle persone fisiche commisurato all'entità del reddito e posto a carico dei soggetti che dimostrano una maggiore capacità contributiva. Tale tributo ammonta a lire 100 mila per i

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

titolari di reddito in misura superiore a lire 100 milioni e fino a lire 200 milioni; lire 300 mila per i titolari di reddito in misura superiore a lire 200 milioni e fino a lire 500 milioni; lire 1 milione per i titolari di reddito di ammontare superiore a lire 500 milioni;

b) in un tributo a carico delle persone giuridiche conseguente all'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento sul reddito complessivo. Dal computo di tale reddito complessivo sono esclusi i crediti di imposta sui dividendi e sui fondi comuni di investimento.

Per il versamento dei due tributi si applicano le disposizioni previste per il versamento del saldo dell'imposta rispettivamente dovuta dai soggetti passivi, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Entrambi i tributi non sono deducibili. Ne sono esenti i soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività in uno dei comuni colpiti dall'evento alluvionale.

Il terzo tributo è configurato come un'addizionale all'imposta di bollo sulle operazioni bancarie ed è pari al 50 per cento dell'imposta fino ad ora dovuta. Questo tributo, per il quale non è previsto un

termine finale di durata, colpisce anche i soggetti residenti nelle zone alluvionate.

Con riguardo ai criteri di liquidazione, accertamento e riscossione trovano applicazione le norme delle singole leggi d'imposta a cui gli odierni tributi si riferiscono.

Le entrate conseguenti all'applicazione dei nuovi tributi sono destinate all'erario e concorrono alla copertura sia degli oneri di ricostruzione delle zone alluvionate sia delle altre necessità del debito pubblico e degli oneri conseguenti alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria.

Con l'articolo 12 si introduce, a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato, l'obbligo di costituire una riserva di equilibrio per rischi di catastrofi. Sono esenti da tale obbligo le assicurazioni del credito e delle cauzioni.

L'accantonamento annuale non può superare il 3 per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo non può essere superiore al 75 per cento dei predetti premi. Lo stesso articolo prevede, infine, la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito, soltanto degli accantonamenti, così costituiti, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RELAZIONE TECNICA

Gli aggiornamenti delle stime relative ai danni prodotti dall'alluvione del novembre 1994, resi possibili da una più analitica attività di ricognizione, portano a quantificare in circa 11.000 miliardi di lire il complessivo importo dei danni stessi.

A fronte di tale importo, l'intervento dello Stato si è già parzialmente concretizzato con le misure contenute nel decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646. Il presente provvedimento mira a completare tale intervento, assumendo in tal modo il totale ristoro dei danni in questione.

In particolare, l'importo complessivo dei danni si viene a precisare nei termini di cui al prospetto seguente.

(Somme in miliardi
di lire)

1. IMPRESE		
a) industriali, commerciali, turistiche, eccetera	L.	2.000
b) agricole	»	2.500
c) artigiane	»	500
2. EDILIZIA PRIVATA		
abitazioni ed altri edifici privati	»	2.000
3. OPERE PUBBLICHE		
a) di conto dello Stato	»	1.850
b) di competenza di enti pubblici, società, eccetera (ENEL, SIP, ANAS, F.S., eccetera)	»	650
c) di conto di enti pubblici territoriali	»	1.500
TOTALE . . .	L.	11.000

A fronte delle indicate occorrenze, il presente provvedimento prevede il quadro di spesa esposto nel seguente prospetto (somme in miliardi di lire).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1995	1996	1997	1998	1999	
1. Interventi concernenti l'apparato produttivo						
a) imprese industriali, commerciali, eccetera						
- credito agevolato (art. 2, comma 1)	260	230	130	130	130	(fino al 2004)
- Fondo garanzia (art. 2, comma 6)	-	-	30	30	40	»
b) imprese agricole (art. 4)	325	-	-	-	-	»
c) imprese artigiane (art. 3)	300	-	-	-	-	»
d) Trattamento straordinario integrazione salariale (art. 9)	100	-	-	-	-	»
2. Interventi concernenti i danni dei privati						
articolo 1	1.000	1.000	-	-	-	»
3. Opere pubbliche ed interventi diversi dello Stato						
a) interventi statali						
- opere pubbliche (art. 7, comma 1)	400	450	200	300	200	»
- Protezione civile e Vigili del fuoco (art. 7, comma 3)	200	100	100	-	-	»
b) enti locali						
- rimborso alle prefetture (art. 6, comma 2)	100	-	-	-	-	»
- mutui ventennali (art. 6, comma 1)	-	215	153	153	153	(fino al 2015)
c) altri soggetti						
- mutui decennali (art. 8)	60	120	120	120	120	(fino al 2005)
	2.745	2.115	733	733	643	

Relativamente alle singole disposizioni che richiedono specifiche considerazioni si fa presente quanto segue:

Articolo 6

L'articolo 6 comporta oneri per 100 miliardi per il 1995, 215 miliardi per il 1996 e 153 miliardi annui a decorrere dal 1997.

L'onere di 100 miliardi per il 1995 è predeterminato dal comma 2 e, pertanto, non è necessario evidenziare i criteri di quantificazione.

Gli oneri per gli anni 1996 e seguenti sono relativi alle rate di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti a fronte del complessivo importo di 1.400 miliardi di mutui previsto dal comma 1.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'annualità di ammortamento è pari a 153 miliardi ed è calcolata moltiplicando il suddetto importo di 1.400 miliardi per il coefficiente finanziario (10,95 per cento) corrispondente ad un mutuo ventennale concesso al tasso d'interesse praticato dalla Cassa, che è pari al 9 per cento annuo.

Alla sola annualità del 1996 deve peraltro essere aggiunto l'ammontare degli interessi di preammortamento che matureranno per il periodo intercorrente tra la data di concessione dei mutui e la data di inizio dell'ammortamento (1° gennaio 1996).

Detti interessi sono pari a 126 miliardi in ragione d'anno; tenendo conto dei tempi necessari per perfezionare le procedure connesse con l'avvio delle opere pubbliche, è verosimile ipotizzare che gli oneri di preammortamento interessino un arco temporale medio di sei mesi e che, conseguentemente, la loro quantificazione si attesti a circa 62 miliardi.

L'onere di 215 miliardi per il 1996 è quindi pari all'importo dell'annualità (153 miliardi) integrato degli interessi di preammortamento (62 miliardi).

Articolo 8

In relazione ai previsti mutui decennali per un volume complessivo di lire 650 miliardi è stato previsto un onere di ammortamento pari al 18 per cento (lire 117 miliardi arrotondati a lire 120 miliardi), con una rata ridotta per l'anno 1995 tenuto conto che in tale anno verrà corrisposta un'unica semestralità.

Relativamente poi alle disposizioni di carattere fiscale si forniscono i seguenti elementi di valutazione.

Art. 11, comma 1. - Viene istituito un tributo straordinario sulle persone fisiche così strutturato:

lire 100.000 per i soggetti il cui reddito è compreso fra i 100 e i 200 milioni di lire;

lire 300.000 per i soggetti con un reddito superiore ai 200 milioni di lire e fino a 500 milioni di lire;

lire 1.000.000 per i soggetti con reddito superiore a 500 milioni di lire.

Dai dati dell'anagrafe tributaria risulta che i soggetti con reddito compreso nella prima fascia (tra 100 e 200 milioni) sono circa 380 mila, quelli con reddito compreso nella seconda fascia (da 200 a 500 milioni) sono circa 76 mila, infine quelli con reddito oltre i 500 milioni sono circa 9 mila e 500.

Il maggior gettito previsto per ogni fascia è di circa 38 miliardi per la prima, di circa 23 miliardi per la seconda e di circa 9,5 miliardi per l'ultima, per un importo totale pari a 70 miliardi circa.

Considerato che i comuni alluvionati sono esclusi dal tributo e che dai dati dell'anagrafe tributaria è possibile attribuire prudenzialmente un gettito del 5 per cento dell'imposta, per un importo di circa 3,5 miliardi, e considerata inoltre la probabile flessione di gettito attesa per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i redditi del 1994, il gettito stimato del provvedimento è di circa 65 miliardi nel 1995.

Art. 11, comma 3. - Viene elevata al 37 per cento l'aliquota IRPEG per l'anno d'imposta 1994. Considerato che per l'anno 1994 è previsto un gettito IRPEG di 26.000 miliardi, cui corrisponde una base imponibile di circa 70.000 miliardi; considerata la flessione di gettito presumibile per l'anno in corso e considerato che i soggetti IRPEG residenti nelle zone alluvionate sono esenti dall'aumento dell'aliquota, il maggior gettito previsto è stimato in 630 miliardi circa per il 1995.

Art. 11, comma 5. - Viene istituita un'addizionale del 50 per cento all'imposta di bollo sugli estratti conto bancari. Tenuto conto che il gettito di detta imposta è previsto, per il 1994, in circa 1.600 miliardi, l'aumento di gettito conseguente all'applicazione dell'addizionale è di circa 750 miliardi su base annua, considerato l'effetto di deducibilità per le imprese. Il maggior gettito per il 1994, stimato in circa 300 miliardi, considerato il sistema di versamento del bollo in modo virtuale da parte delle aziende di credito, sarà corrisposto con il primo versamento del 1995. Di conseguenza l'incremento di gettito complessivo del 1995 sarà di 1.050 miliardi.

Articolo 12. - Viene previsto che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato siano obbligate alla costituzione di una riserva di equilibrio per i rischi da calamità naturali. Trattandosi di una categoria di rischi finora non contemplata dalle imprese di assicurazione, gli effetti negativi conseguenti agli accantonamenti nelle nuove riserve dovrebbero essere compensati dai maggiori imponibili derivanti dai nuovi contratti.

TABELLA RIEPILOGATIVA

PROVVEDIMENTO Articolo 11	1994	1995	1996
comma 1 - Tributo straordinario di solidarietà .	-	65	-
comma 3 - Aumento aliquota IRPEG	-	630	-
comma 5 - Aumento imposta di bollo	-	1.050	750
Totale ...	-	1.745	750

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994 ().*

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente l'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonchè di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una

(*) V., inoltre, il successivo errata corregge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Articolo 2.

1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 260 miliardi per l'anno 1995, di lire 230 miliardi per l'anno 1996 e di lire 130 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente articolo, la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento del finanziamento concesso dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 95 per cento della perdita definitivamente accertata d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire, all'85 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un miliardo di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Articolo 3.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1995.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sui finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 37 della citata legge n. 949 del 1952. La riduzione del tasso si applica per la durata di riconoscimento del contributo e all'eventuale periodo di utilizzo previsto dal decreto del Ministro del tesoro 15 aprile 1975, e successive modificazioni. Le stesse somme sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione di scorte.

4. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati accordati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2 e 3. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

5. Ai fini di cui al comma 4, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che comunque garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.

Articolo 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 325 miliardi per l'anno 1995.

Articolo 5.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:

a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1;

b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;

e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'articolo 9, nonché le relative modalità di accertamento;

f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.

2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento.

Articolo 6.

1. Per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Si osservano in quanto applicabili la deroga e le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, e le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dello stesso decreto.

2. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai prefetti per le finalità di cui all'articolo 3 del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100 miliardi da utilizzarsi con le modalità indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995, in lire 215 miliardi per l'anno 1996 e in lire 153 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

Articolo 7.

1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 400 miliardi per l'anno 1995, lire 450 miliardi per l'anno 1996 e lire 200 miliardi per l'anno 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997.

Articolo 8.

1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi.

3. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.

Articolo 9.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 aprile 1995, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e secondo la procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646.

Articolo 10.

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 2.745 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.115 miliardi per l'anno 1996, in lire 733 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 643 miliardi per l'anno 1999 e in lire 403 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, nonchè, quanto a lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e a lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 1997 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti, utilizzando la differenza fra le entrate di cui all'articolo 11, comma 5, e le autorizzazioni di spesa recate dal presente decreto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 11.

1. È istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:

a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;

b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;

c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.

2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.

3. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.

4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1, 3 e 5, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.

7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

Articolo 12.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi.

2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - DINI - GNUTTI - PAGLIARINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI